

Repertorio n. 5.811

Raccolta n. 3.160

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

**L'otto luglio duemilaventidue, alle ore undici**

**8 luglio 2022 - ore 11:00**

In Pagani (SA), via Madonna di Fatima n. 25, ove richiesto.  
Innanzi a me **avv. Teresa LOMONACO, Notaio in Mercato San Se-  
verino**, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti  
Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania,

**si costituisce il signor**

- **BRILLANTE Lorenzo**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 27 mag-  
gio 1965, domiciliato nella qualità di cui appresso presso  
la sede della infrascritta società.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono  
certo, mi dichiara che sono qui riuniti tutti i soci della  
società

**"BRILLANTE GROUP S.R.L.",**

con sede in Nocera Inferiore (SA), piazza Amendola n. 1, ca-  
pitale sociale Euro 50.000,00 =, interamente versato, iscrit-  
ta al Registro delle Imprese di Salerno con codice fiscale e  
partita I.V.A. 05407350650, R.E.A. n. SA - 443452, ed invita  
me Notaio a verbalizzare le delibere che l'assemblea andrà  
ad assumere.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto  
segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente  
statuto sociale e, comunque, su designazione unanime dei pre-  
senti, il costituito signor BRILLANTE Lorenzo, nella sua qua-  
lità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il qua-  
le dichiara:

- che è rappresentato in assemblea l'intero capitale socia-  
le, portato dai signori TORTORA Giuseppina, titolare di una  
partecipazione di nominali Euro 17.000,00 =, BRILLANTE Gerar-  
do, titolare di una partecipazione di nominali Euro  
16.500,00 =, e BRILLANTE Antonio, titolare di una partecipa-  
zione di nominali Euro 16.500,00 =;

- che è presente l'organo amministrativo, rappresentato da  
esso costituito, Presidente del Consiglio di Amministrazio-  
ne, e dai signori BRILLANTE Antonio e BRILLANTE Gerardo, Con-  
siglieri;

- che è assente giustificato il dott. MUOIO Luigi, Revisore  
Unico, il quale è stato informato della riunione ed ha di-  
chiarato di non opporsi allo svolgimento della stessa;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita, in for-  
ma totalitaria, e atta a deliberare, così come il Presidente  
dichiara, attestando di aver verificato la regolarità della  
costituzione e di aver accertato l'identità e la legittima-  
zione dei presenti.

I presenti convengono il seguente

**ordine del giorno:**



**Avv. Teresa Lomonaco  
Notaio**

1) - *modifica dell' "Articolo 37 - Clausola compromissoria" del vigente statuto sociale, mediante attribuzione al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società della competenza alla nomina dei componenti del collegio arbitrale;*

2) - *delibere consequenziali;*

dichiarandosene edotti e disposti a discuterlo e non opponendosi, pertanto, alla trattazione dello stesso.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Iniziando la sua relazione, il Presidente espone all'assemblea le ragioni che rendono opportuno modificare l'"Articolo 37 - Clausola compromissoria" del vigente statuto sociale, mediante attribuzione al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società - in luogo del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti - della competenza alla nomina dei componenti del collegio arbitrale.

Terminata la sua relazione, il Presidente invita l'assemblea ad assumere le delibere del caso.

L'assemblea, dopo ampia discussione, con voti palesi, espressi per alzata di mano, come il Presidente, avendo regolato il suo svolgimento, accerta e proclama, all'unanimità dei voti dei presenti,

#### **delibera**

1) - di modificare l' "Articolo 37 - Clausola compromissoria" del vigente statuto sociale e di attribuire al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società - in luogo del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti - la competenza alla nomina dei componenti del collegio arbitrale;

2) - di modificare conseguentemente l' "Articolo 37 - Clausola compromissoria" del vigente statuto sociale, che assume il seguente tenore letterale:

#### **<<Articolo 37 - Clausola compromissoria**

37.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati, **entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.**

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

37.2. Il collegio arbitrale dovrà decidere a maggioranza ed entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, osservando ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme indero-

gabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

37.3. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

37.4. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

37.5. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

37.6. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 (dodici).

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista dal presente statuto per le modifiche al medesimo. >>;

**3)** - di approvare il testo aggiornato dello statuto sociale, contenente la citata modifica che, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane. Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore undici e minuti trenta.

Spese, imposte e conseguenti del presente verbale sono a carico della società.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alla parte comparente che, a mia domanda, lo approva e conferma, con me Notaio sottoscrivendolo alle ore undici e minuti trentacinque.

Consta di fogli due, scritto parte con sistemi elettronici da persona di mia fiducia e parte di mio pugno, per facciate sei e sin qui della presente.

F.to: Brillante Lorenzo, Teresa Lomonaco Notaio (L.S.).

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DEL NOTAIO TERESA LOMONACO DI  
MERCATO SAN SEVERINO IN DATA 8 LUGLIO 2022, REP. N.  
5.811/3.160

\* \* \*

**STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
"BRILLANTE GROUP S.R.L."**

**CAPO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**Articolo 1**

**Denominazione**

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "**BRILLANTE GROUP S.R.L.**".

**Articolo 2**

**Sede**

2.1. La sede della società è fissata nel Comune di Nocera Inferiore (SA), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dello articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub. 2.1 ed ha altresì la facoltà espressa di istituire sedi secondarie, sia all'Italia che all'estero; spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1.

**Articolo 3**

**Oggetto**

La Società, che intende avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie e dei benefici in genere previsti dalle leggi vigenti e future, ha per oggetto:

- l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società italiane ed estere, qualunque ne sia l'oggetto sociale incluse quelle in società di gestione del risparmio nonché di finanziamento sotto qualsiasi forma e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate, anche indirettamente, nonché l'esercizio nei confronti di queste ultime di attività di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento delle predette attività nei confronti del pubblico;
- l'attività di prestazione di servizi finanziari in genere, con esclusione di quelli riservati alle professioni protette, a società partecipate, anche indirettamente;
- la partecipazione a Fondi d'Investimento chiusi non a fini di ricollocamento;
- l'attività di indirizzo, di coordinamento e di valutazione delle partecipazioni detenute dai soci della Società o da loro partecipate in altre imprese, il tutto con esclusione

di qualsiasi attività consulenziale riservata, per legge, ad iscritti in albi professionali.

La società, nell'ambito della propria gestione finanziaria, può acquisire, vendere, locare, sublocare immobili con l'obiettivo di ottimizzare i rendimenti della liquidità e potrà altresì amministrare e gestire beni immobili in proprio e per conto terzi. La Società può altresì, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali (escluso il factoring).

La Società può inoltre prestare avalli, fidejussioni e garanzie, sia reali che personali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse proprio o delle imprese (anche indirettamente) partecipate.

#### **Articolo 4**

##### **Durata**

La società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

#### **CAPO II**

##### **CAPITALE SOCIALE E APPORTI DEI SOCI**

#### **Articolo 5**

##### **Capitale sociale**

5.1. Il capitale sociale è pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

5.2. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 2466 del codice civile è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

5.3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

#### **Articolo 6**

##### **Aumento e riduzione del capitale sociale**

6.1. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

6.2. In particolare, il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in danaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale), in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

6.3. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

6.4. Salvo quanto previsto dal successivo punto 6.7., in

caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute nonchè il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci. La comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

6.5. Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

6.6. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

6.7. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti e di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. La delibera di aumento deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. Nel caso in cui la deliberazione di aumento del capitale preveda che le quote di nuova emissione debbano essere liberate mediante conferimenti in natura, non spetta ai soci il diritto di sottoscrizione in proporzione alle proprie quote. Si applicano, in questo caso ed in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 2441, comma 6, del codice civile.

Il conferimento può avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

6.8. Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

6.9. Il capitale sociale può essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea

dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

6.10. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo, del codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata, deve essere effettuato almeno otto giorni prima dell'assemblea.

#### **Articolo 7**

##### **Apporti e finanziamenti dei soci**

7.1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

7.2. Si applica il disposto dell'articolo 2467 del codice civile e, quindi, il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

##### **Articolo 8 - Emissione di titoli di debito**

8.1. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

8.2. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata con decisione dei soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale. La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle imprese.

#### **CAPO III**

##### **PARTECIPAZIONI SOCIALI E DIRITTI DEI SOCI**

##### **Articolo 9 - Diritti dei soci**

9.1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

9.2. In caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

9.3. nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle

partecipazioni si applica il combinato disposto dell'articolo 2352 del codice civile e degli articoli 2468 ultimo comma e 2471-bis del codice civile.

**Articolo 10 - Trasferimento delle partecipazioni sociali per atto tra vivi.**

10.1. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

10.2. La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

10.3. Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

10.4. Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

10.4.1. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, con le modalità previste al successivo comma 10.9.2.

10.5. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

10.6. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

10.7. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore degli altri soci e/o del coniuge e dei parenti in linea retta di un socio. In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci o, in mancanza del libro dei soci, risultanti dalle iscrizioni presso il registro delle imprese competente spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

10.8. Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo

amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

10.8.1. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

10.8.2. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

10.8.3. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

10.8.4. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile) da parte del destinatario della denuncia, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

10.9. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

10.9.1. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, nonché in tutti i casi in cui la natura del

negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

10.9.2. Qualora non fosse raggiunto un accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

10.10. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

10.11. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà e/o l'usufrutto della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta, invece, per il caso di costituzione di pegno.

10.12. La cessione delle partecipazioni sarà comunque possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

**Articolo 11 - Trasferimento della partecipazione sociale per causa di morte.**

11.1. Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

**CAPO IV**

**RECESSO - ESCLUSIONE**

**Articolo 12 - Recesso**

12.1. Il diritto di recesso spetta:

- ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: il cambiamento dell'oggetto della società; il cambiamento del tipo della società; la fusione e la scissione della società; la revoca dello stato di liquidazione; il trasferimento della sede della società all'estero; il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società; il

compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, del codice civile; l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'articolo 2468 del codice civile, qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

12.2. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater del codice civile.

12.3. I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo, del codice civile.

12.4. Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

12.5. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

12.6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

12.7. Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

12.8. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

12.9. Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

12.10. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato secondo i criteri indicati al successivo articolo 14 (quattordici).

### **Articolo 13 - Esclusione**

13.1. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

#### **Articolo 14 - Liquidazione delle partecipazioni**

14.1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 12 le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 12.6. In particolare, nel determinare il valore della partecipazione occorre tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, avendo riguardo al luogo in cui è la sede della società, su istanza della parte più diligente. Si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

14.2. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 del codice civile, e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 del codice civile.

### **CAPO V**

#### **DECISIONI DEI SOCI**

#### **Articolo 15 - Materie rimesse alle decisioni dei soci**

15.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo sindacale o del Revisore;

d) le modificazioni del presente Statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma, del codice civile.

#### **Articolo 16 - Diritto di voto**

16.1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nell'elenco depositato presso il Registro delle imprese competente.

16.2. Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

16.3. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto, in particolare i soci la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, codice civile.

#### **Articolo 17 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

17.1. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 18 (diciotto), le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

17.2. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze dell'elenco aggiornato che risulta depositato presso il Registro delle imprese territorialmente competente alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando certificazione autentica rilasciata dal competente Registro delle imprese da cui risulti l'elenco soci aggiornato.

17.3. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dall'elenco soci aggiornato depositato presso il competente Registro delle imprese. Dalla proposta

devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

17.4. I soci hanno trenta giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a giorni venti e non superiore a giorni sessanta.

17.5. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

17.6. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

17.7. Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;

- la data in cui si è formata la decisione;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

17.8. Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

17.9. La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro quaranta giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 22.2.

17.10. Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;

- la data in cui si è formata la decisione;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

17.11. Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

17.12. Le decisioni assumono la data dell'ultima

dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

17.13. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Articolo 18 - Assemblea**

18.1. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 15.2. lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

18.2. L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

18.3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo sindacale, se nominato, o anche da un socio.

18.4. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

18.5. L'Assemblea viene convocata con avviso scritto spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve essere recapitato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo in modo da assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso dovrà essere fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dall'elenco depositato presso il competente Registro Imprese o, nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica certificata o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica certificata o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati con raccomandata con avviso di ricevimento dal socio e che risultino trascritti dal libro delle decisioni dei soci.

18.6. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime

maggioranze previste per la prima convocazione.

18.7. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **Articolo 19 - Svolgimento dell'assemblea**

19.1. L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

19.2. L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

19.3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

19.4. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che

si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

19.5. L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

19.6. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

19.7. I soci intervenuti, che riuniscono il terzo del capitale rappresentato in assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre cinque giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

#### **Articolo 20 - Deleghe**

20.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare solo da uno degli altri soci, dal coniuge o dai suoi discendenti, per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante, il quale può a sua volta farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

20.2. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

20.3. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

20.4. La rappresentanza non può essere conferita nè ad amministratori nè ai sindaci (o al revisore) se nominati nè ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

#### **Articolo 21 - Verbale dell'assemblea**

21.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

21.2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 19.2.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

21.3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Articolo 22 - Quorum costitutivi e deliberativi**

22.1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 15.2 lettere d) , e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

22.2. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

22.3. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

22.4. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

22.5. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3, del codice civile.

### **CAPO VI**

#### **AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA**

##### **Articolo 23 - Amministratori**

23.1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due a dieci membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

23.2. Per organo amministrativo si intende dunque l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

23.3. Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

23.4. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

#### **Articolo 24 - Nomina - Revoca - Durata**

24.1. Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per il periodo di tempo determinato dai soci al momento della nomina.

24.2. Gli amministratori possono essere rieletti e sono revocabili dai soci in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

24.3. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purchè non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

24.4. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

24.5. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

#### **Articolo 25 - Consiglio di amministrazione**

25.1. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del precedente articolo 23.1., sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

#### **Articolo 26 - Decisioni del Consiglio di amministrazione**

26.1. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 27 (ventisette), possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

26.2. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di

più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

26.3. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

26.4. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

26.5. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

#### **Articolo 27 - Adunanze del Consiglio di amministrazione**

27.1. Con riferimento alle materie indicate dall'articolo 2475, quinto comma, del codice civile ovvero in caso di richiesta della maggioranza degli amministratori in carica e comunque in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

27.2. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

27.3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaco o sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

27.4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

27.5. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e il sindaco o i sindaci effettivi e il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

27.6. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

27.7. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

27.8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### **Articolo 28 - Poteri dell'organo amministrativo**

28.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, salvo quelli che la legge riserva espressamente ai soci. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

28.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, del codice civile. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con le modalità ed i limiti indicati nella delega stessa.

28.3. Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

28.4. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli

amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

28.5. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

28.6. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

#### **Articolo 29 - Rappresentanza**

29.1. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

29.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta:

- al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vicepresidente, se nominato;

- ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega.

29.3. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

29.4. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

29.5. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### **Articolo 30 - Compensi degli amministratori**

30.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

30.2. I soci, al momento della nomina, possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonchè determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

30.3. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, sentito il parere dell'organo sindacale di controllo se nominato.

30.4. Con riferimento all'art. 11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

## **CAPO VII**

### **CONTROLLI**

#### **Articolo 31 - Organo sindacale di controllo**

31.1. La società può nominare facoltativamente, quindi finché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del codice civile, un Organo di Controllo. La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 2477 del codice civile.

31.2. L'organo di controllo può essere costituito, secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina, da un sindaco unico o da un Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti. In caso di nomina di un Collegio sindacale, il presidente del collegio è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio

31.3. Tutti i sindaci devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

31.4. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. In ogni caso la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo sindacale di controllo è stato nominato o ricostituito. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

31.5. Delle riunioni del collegio sindacale, o delle decisioni del sindaco unico, deve redigersi verbale, che, previa sottoscrizione dei sindaci intervenuti o a seconda dei casi - del sindaco unico, deve essere trascritto nel libro

delle decisioni dell'organo sindacale di controllo. In caso di collegio sindacale, le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti e il sindaco eventualmente dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

31.6. L'organo di controllo ha le funzioni ed i poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 del codice civile.

31.7. L'organo sindacale di controllo deve assistere alla adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Nel caso che le assemblee e il consiglio di amministrazione svolgano la propria attività mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, l'organo sindacale di controllo, debitamente informato ai sensi del presente statuto, deve comunicare nelle modalità stabilite le proprie osservazioni. I sindaci che, senza giustificato motivo, non assistano alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, o non comunichino le proprie osservazioni, decadono dall'ufficio.

31.8. La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo. Tuttavia, con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

31.8.1. La revisione legale deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, in forza dell'art. 25 del D.Lgs. n. 127/1991.

31.8.2. Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

#### **Articolo 32 - Controllo individuale del socio**

32.1. In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

### **CAPO VIII**

#### **ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

##### **Articolo 33 - Esercizio sociale**

33.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

##### **Articolo 34 - Bilancio**

34.1. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di

esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti disposizioni di legge.

34.2. Il bilancio è presentato ai soci, per l'approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla sopra detta chiusura; in questi casi gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

#### **Articolo 35 - Distribuzione degli utili**

35.1. Ai sensi dell'articolo 2463, comma 5, del codice civile, la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430 del codice civile, deve essere almeno pari ad un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma dell'articolo 2463, comma 5, del codice civile se viene diminuita per qualsiasi ragione.

35.2. Quando la riserva di cui al precedente punto abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro, gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, nei limiti di cui all'articolo 2430 del codice civile e, quindi, finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il 95% (novantacinque per cento) ai soci, in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione dell'assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

35.3. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

### **CAPO IX**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Articolo 36 - Scioglimento e liquidazione**

36.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata

inattività dell'assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter del codice civile;

e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 del codice civile;

f) per deliberazione dell'assemblea, con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto;

g) per le altre cause previste dalla legge o dal presente statuto.

36.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

36.3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

36.4. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio dissenziente si applica l'articolo 2487-ter del codice civile.

36.5. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

36.6. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al Capo VIII del Libro V del codice civile.

#### **CAPO X**

##### **CLAUSOLE DI COMPOSIZIONE DELLE LITI**

###### **Articolo 37 - Clausola compromissoria**

37.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati, **entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui**

**circoscrizione ha sede la società.**

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

37.2. Il collegio arbitrale dovrà decidere a maggioranza ed entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, osservando ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

37.3. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

37.4. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

37.5. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

37.6. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 (dodici).

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista dal presente statuto per le modifiche al medesimo.

**CAPO XI**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 38 - Domicilio dei soci**

38.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dall'elenco depositato presso il competente Registro delle imprese.

**Articolo 39 - Società unipersonale**

39.1. Le presenti norme relative al funzionamento della società si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

32.9. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del codice civile. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori

devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

39.3. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

39.4. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

**Articolo 40 - Soggezione ad attività di direzione e controllo**

40.1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, del codice civile.

**Articolo 41 - Rinvio**

41.1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente atto, valgono le disposizioni dettate dal codice civile e delle leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata e, ove queste non dispongano in merito, le norme di legge in materia di società per azioni.

F.to: Brillante Lorenzo, Teresa Lomonaco Notaio (L.S.).

Registrato a Salerno il 26 luglio 2022 al n.25572, serie 1T.

Pratica iscritta presso il Registro delle Imprese di Salerno

in data 3 agosto 2022 prot. N. 58601/2022.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale

formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68-ter

della l. 16 febbraio 1913, n. 89, che si trasmette ad uso

consentito dalla legge.

Mercato San Severino, 26 settembre 2022